

-co	NVENZIONE	

CONVENZIONE
L'anno, il giorno del mese di nella residenza comunale sita in Piazza Municipio n.1,
TRA
Il Dott. Berardino GALEOTA, Dirigente del IV Settore del Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. C, del D. Lgs. n. 267/2000, in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Altamura (Codice Fiscale 82002590725 e P. IVA 02422160727), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";
E
il/la sig./sig.ra nato/a ad Altamura il, c.f. n che interviene nel presenta atto in qualità di presidente e Legale Rappresentante del Centro Socio Educativo ", ex art. 52 R.R. 4/07, con sede in Altamura P.Iva di seguito nel presente atto denominato semplicemente "soggetto incaricato";
PREMESSO CHE
la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'articolo 8, comma 3, lettera f), attribuisce alle Regioni la funzione di definire, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni e enti di promozione sociale, fondazioni e enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e 5 (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati);
la Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" pone tra gli obiettivi dell'assistenza sociale quello di assicurare servizi ed interventi che privilegino il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nell'ambito familiare e sociale di appartenenza o provvedano, se necessario, al loro inserimento in ambienti comunitari idonei:
il Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 disciplina l'attuazione della Legge Regionale 10

degli utenti e di qualità dei servizi, prevede l'obbligo per i soggetti erogatori dei servizi socio- assistenziali di

luglio 2006 n. 19 e definisce, tra l'altro, requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi delle strutture;

l'art. 58 della Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, per finalità di trasparenza, di tutela



adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario;

CONSIDERATO CHE

- ➤ il Comune di Altamura favorisce interventi di carattere educativo, culturale, sportivo e sociale gestendo servizi rivolti ai minori, con lo scopo di favorire l'integrazione sociale e il benessere dei cittadini;
- ➤ le esperienze realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato l'opportunità di consolidare e sviluppare i servizi erogati anche attraverso una condivisione delle competenze e delle responsabilità fra ente pubblico e soggetti che gestiscono strutture socio assistenziali sul territorio altamurano;
- ➤ le forme di collaborazione introdotte tra il Comune di Altamura e i predetti soggetti ha contributo a stimolare l'innovazione dei servizi potenziando gli stessi e migliorare la quantità e qualità delle prestazioni erogate agli utenti;
- il rapporto con i soggetti indicati è una risorsa che può concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio;

CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 14/03/2025 con la quale si provvedeva alla determinazione della tariffà per il convenzionamento con i centri diurni minori insistenti sul territorio del Comune di Altamura, regolarmente autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori, ai sensi dell'art. 52 del R.R. n. 4/2007;

VISTA la documentazione e le dichiarazioni sostitutive di rito con la quale la Società cooperativa "______" ente gestore del Centro Socio Educativo "______" trasmetteva la documentazione richiesta e dava la propria disponibilità a convenzionarsi per un numero massimo di 30 (trenta) minori, rispettando le tariffe giornaliere di seguito riportate:

- sostegno didattico ed educativo € 20,00 pro die e pro capite;
- servizio trasporto € 3,00 die pro capite;
- servizio mensa € 5,00 die pro capite;
- sostegno didattico ed educativo comprensivo di servizio mensa e trasporto € 28,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le costituite parti, prendendo atto che la narrativa che precede ne forma parte integrante e sostanziale, e si addiviene alla stipula del presente atto, in virtù del quale si conviene e si accetta quanto appresso:

ART. 1 (Descrizione e finalità del servizio)

Il soggetto incaricato si impegna ad ospitare un numero massimo di 30 minori con problematiche di natura psico-sociale-relazionale e familiare, nel pieno rispetto di ogni diritto naturale e giuridico della persona



umana, assicurando loro idonei interventi educativo-assistenziali tendenti a favorire l'armonico sviluppo psico-fisico e l'integrazione sociale.

Il soggetto incaricato, inoltre, assume la piena e completa responsabilità di ordine psicologico-pedagogico-didattico, organizzativo ed amministrativo in riferimento ad ogni intervento, alla luce delle linee di politica assistenziale preventiva, culturale, rieducativa e sportiva sul territorio.

ART. 2 (Descrizioni del servizio)

La Società cooperativa _____ ente gestore del Centro diurno "_____" dovrà garantire interventi di carattere educativo, culturale, sportivo e sociale gestendo servizi rivolti ai minori, con lo scopo di favorire l'integrazione sociale e il benessere dei cittadini, secondo le indicazioni che saranno altresì fornite dal Servizio sociale professionale.

ART. 3 (Funzionamento del servizio)

Dovranno essere assicurate attività ed interventi quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento e l'orientamento, il sostegno didattico, l'integrazione socio culturale.

L'Amministrazione Comunale determina gli indirizzi programmatici, le finalità ed i contenuti dei servizi, e si impegna a fornire la collaborazione continuativa e coordina con le Istituzioni Pubbliche (Servizio Territoriale Socio-Educativo del Comune di Altamura, Tribunale dei Minorenni, C.S.M., Consultorio Familiare e qualunque altra struttura che in base ai problemi emergenti sarà opportuno consultare e coinvolgere).

Il soggetto incaricato si impegna ad elaborare e realizzare per ciascun minore ospitato, in collaborazione con il Servizio Territoriale Socio-Educativo del Comune di Altamura, d'intesa con la magistratura minorile, se coinvolta, e con la famiglia di appartenenza, un progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

ART. 4 (Garanzie dell'ente affidatario)

Il soggetto incaricato si impegna a garantire ai minori ospiti:

- 1. il diritto ad essere ascoltato, sostenuto, accompagnato ed orientato nella crescita;
- 2. i supporti educativi necessari nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in relazione all'età di ogni minore, alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni;
- 3. lo stimolo allo sviluppo di comportamenti sani e rispettosi di sé e degli altri;
- 4. le sollecitazioni all'autostima e alla consapevolezza di poter essere protagonista positivo nel gruppo, nella famiglia, nella comunità sociale e scolastica;
- 5. la fruizione delle offerte formative di agenzie sportive, ricreative, culturali e presenti sul territorio;



- 6. la prosecuzione della presa in carico del minore nei momenti in cui altre agenzie sono assenti come nei periodi di vacanze estive ed invernali, a richiesta dell'Amministrazione;
- 7. a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modifica intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- 8. predisporre un progetto educativo individuale PEI da redigere per ogni minore.

ART. 5 (Adempimenti soggetto erogatore)

Il soggetto incaricato deve:

- pianificare le attività in seguito ad una ricognizione dei bisogni di ciascun minore, effettuata mediante analisi del contesto quotidiano in cui lo stesso vive, attraverso continui confronti con servizi sociali, la famiglia, la scuola e altre agenzie formative del territorio;
- elaborare e realizzare, dopo un periodo di osservazione, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Altamura, d'intesa con la magistratura minorile, se coinvolta, e con la famiglia di appartenenza, un progetto educativo individualizzato che preveda momenti di ascolto e confronto, aggregazione e operatività, sia all'interno che all'esterno della struttura stessa;
- programmare le attività tenendo presente le opportunità offerte dal territorio;
- promuovere occasioni di incontro fra gli operatori, famiglie e scuola per attivare momenti di reciproco aiuto e di riflessione tese a modificare, in positivo, le relazioni genitoriali, fra famiglia ed educatori, e quelle fra operatori e istituzione scolastica;
- servirsi del contributo e delle competenze psico-pedagogiche di professionisti;
- garantire il servizio per un minimo di 30 ore settimanali;

Le attività previste avranno le seguenti finalità:

- sviluppare tutte le dimensioni della personalità del minore, da quella relazionale e affettiva a quella espressiva-comunicativa;
- coinvolgere il minore in attività formative anche attraverso attività ludico-ricreative e sportivo;
- stimolare e responsabilizzare i genitori per lo svolgimento dei compiti utili ad una idonea crescita dei minori (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure sanitarie, cura dell'abitazione, cure affettive e relazionali ecc...);
- garantire il sostegno post scolastico per i minori;
- incentivare l'utilizzo delle risorse sociali, sanitarie, culturali e ricreative presenti sul territorio;



• monitorare periodicamente i risultati raggiunti con la ridefinizione, se necessario, degli obiettivi.

Il soggetto incaricato dovrà possedere:

- il registro giornaliero delle presenze degli ospiti e curarne gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- la cartella personale di ogni minore utente

ART. 6 (Professionalità degli operatori)

I soggetti erogatori svolgono la proprio attività in favore di tutti i minori avvalendosi di personale educativo qualificato, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii. e alla normativa nazionale in vigore, assicurando rapporti affettivi, educativi, continuativi al fine di garantire la loro presenza con appositi turni, per tutto l'orario definito nel programma delle attività.

Il soggetto erogatore deve fornire, inoltre, il nominativo del Coordinatore Responsabile del Servizio ed impiegare all'interno del Centro personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla presente convenzione, avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio, con le loro famiglie ed osservare il segreto professionale, attuare i programmi e gli indirizzi concordati, rendere chiari e leggibili gli obiettivi che il progetto educativo individuale si propone di conseguire e rispettare gli orari di lavoro.

Il soggetto erogatore si impegna, inoltre, ad avvalersi di personale qualificato in possesso di titolo di studio specifico, il cui trattamento deve essere regolato dal Contratto Nazionale del Lavoro vigente e degli accordi con le OO.SS. Confederali, Provinciali ed aziendali più rappresentative, oltre che dalle norme in materia di previdenza e di assistenza.

Per la migliore attuazione dei progetti educativi, il soggetto incaricato può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e figure professionali esterni e si impegna a favorire la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale.

ART. 7 (Inserimento dei minori)

L'inserimento del minore è disposto dal Servizio Sociale professionale del Comune di Altamura, mediante scheda istruttoria, solo in caso di attestata fragilità sociale del nucleo familiare richiedente e per il periodo di tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto educativo individuale.

Periodicamente, e comunque alla fine di ogni anno scolastico e/o formativo/lavorativo, il progetto educativo di ciascun minore è sottoposto a specifica valutazione finalizzata alla verifica della ulteriore permanenza in struttura o dimissione.



ART. 8 (Verifiche e Controlli)

Sin dall'inizio del servizio e senza dover dare alcun preavviso all'Ente affidatario, potranno essere effettuate in qualunque momento verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale per il controllo e la vigilanza sulle "regole di esecuzione del servizio".

Tale attività di verifica e controllo dovrà essere formalizzata a mezzo di apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 9 (Rispetto dei diritti degli utenti)

L'Amministrazione Comunale vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti.

Eventuali violazioni comporteranno, ipso iure, la risoluzione della convenzione e il diritto per l'Ente di chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 10 (Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione scritta all'Ente affidatario, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- e) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Affidatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- f) inosservanza del divieto di subappalto;
- g) violazione dei diritti degli utenti (di cui all'art. 9 della presente convenzione);
- h) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- i) diniego da parte dell'affidatario ai referenti del Servizio Sociale ad effettuare i sopralluoghi;

In tutti i casi di risoluzione della convenzione, l'Ente affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.



L'Amministrazione può inoltre recedere dalla presente convenzione negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà dal codice civile.

L'affidatario può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso non imputabile, secondo le disposizione del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Nei casi di irregolarità grave, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione delle attività e i costi eventualmente sostenuti dall'Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.

ART. 11 (Copertura assicurativa)

Il soggetto incaricato sarà responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in ragione dell'espletamento del servizio e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione e/o domanda che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Il soggetto incaricato del servizio si impegna a contrarre a favore dei minori assistiti un'assicurazione idonea a tutelare gli stessi da eventuali infortuni di cui possano essere vittime sia all'interno che all'esterno della struttura educativa, qualunque ne sia la causa, salvo i casi la cui copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, sarà obbligo del soggetto incaricato garantire la copertura assicurativa per i danni arrecati o prodotti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura educativa mediante la stipula di polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto incaricato del servizio dichiara, inoltre, di essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e a rispettare tali normative per tutta la durata della presente convenzione.

ART. 12 (Divieto di subappalto)

Al soggetto incaricato del servizio sarà assolutamente vietato cedere o subappaltare il servizio assunto.

L'eventuale inosservanza di tale divieto comporterà, ipso iure, la risoluzione della convenzione e il diritto per l'Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 13 (Pagamenti)

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere per ogni minore affidato alla struttura educativa un compenso *pro die* quantificato così come segue (IVA compresa):

- sostegno didattico ed educativo € 20,00 pro die e pro capite;
- servizio trasporto € 3,00 die pro capite;



- servizio mensa € 5,00 die pro capite;
- sostegno didattico ed educativo comprensivo di servizio mensa e trasporto € 28,00 die pro capite;

Le presenze dovranno essere attestate giornalmente mediante registro presenze vidimato dal Responsabile del Servizio di Assistenza Economica e sociale.

In caso di assenza per giustificato motivo, da intendersi unicamente per malattia del minore, debitamente documentata, sarà corrisposto il 50% della tariffa dei servizi attivati.

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà con pagamento mensile posticipato, previa presentazione di fatture per l'avvenuta prestazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale s'impegna a rimborsare le relative istanze di pagamento, entro 60 gg. dalla presentazione delle stesse.

I documenti contabili dovranno essere corredati da copia autentica dei registri presenza dei minori nei periodi di riferimento e dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante l'effettiva presenza dei minori riportati in contabilità.

Le liquidazioni in favore dell'Ente esecutore del servizio, affluiranno sul c/c bancario (dedicato alle Commesse Pubbliche al fine di considerare la cosiddetta "tracciabilità dei fondi" (ex art.3 L. 136/2010).

Il soggetto gestore s'impegna:

- a) a comunicare tempestivamente gli inserimenti e le dimissioni dei minori;
- b) a trasmettere, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo richieda, informazioni sullo sviluppo generale di ogni minore assistito e sui rapporti del medesimo con la famiglia e/o con la struttura stessa.

ART. 14 (Clausola risolutiva espressa)

Nei casi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, la presente convenzione dovrà ritenersi risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

ART. 15 (Certificazione antimafia)

I contraenti concordano e dichiarano che la presente convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva, ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 16 (Spese contrattuali)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 460/1997. Inoltre, le spese di registrazione sono a carico dell'Ente affidatario.



ART. 17 (Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali)

Verrà conferita al rappresentante legale del soggetto incaricato la qualifica di Responsabile del "Trattamento dei dati personali" effettuato nell'ambito del servizio di che trattasi, alle condizioni di cui al presente articolo, affidando allo stesso i compiti che la legge n. 196/2003 pone a carico di questa figura, per l'effettuazione delle operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto delle prescrizioni della citata legge e delle modalità nella stessa precisate.

Il soggetto incaricato del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dalla legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art. 26 della sopra citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico.

Il soggetto incaricato dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui alla presente convenzione, ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative della legge n. 196/2003, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Inoltre, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali danni alla stessa cagionati.

Si precisa, altresì, che l'Affidatario dovrà utilizzare tutti i dati cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 18 (Durata)

La presente convenzione ha validità dal 01/04/2025 al 01/04/2026.

ART. 19 (Domicilio delle controversie)

Agli effetti della presente convenzione, l'Affidatario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale del Centro Socio Educativo "."

ART. 20 (Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale e l'Affidatario, relativamente all'osservanza ed attuazione delle prescrizioni di cui alla presente convenzione, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.



ART. 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, la struttura educativa si impegna a conservare i requisiti richiesti per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, e ad adeguarsi a quanto previsto dalla legislazione statale vigente, dalla legge regionale n. 19/2006 e s.m.i. e dai regolamenti regionali che disciplinano la materia.

Del presente atto è stata data lettura alle parti le quali da me interpellate hanno dichiarato che l'atto stesso è conforme alla loro volontà e quindi con me sottoscrivono.

Le parti hanno dispensato dalla lettura degli atti richiamati dichiarando di averne preso esatta conoscenza.

Il presente atto si compone di n. 21 articoli

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente IV Settore

Avv. Berardino GALEOTA